## Titolo

Prescrizione – diritti di natura economica – prescrizione - domanda al TAS - è atto interruttivo della prescrizione - effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione

## Descrizione

Una domanda di appello al TAS di Losanna rappresenta un atto che manifesta la volontà del creditore di far valere il diritto ed idoneo ad interrompere la prescrizione (e ciò ancorché il giudizio dinanzi al TAS si sia concluso con una decisione di difetto di legittimazione) in quanto con essa si esprime la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell'obbligato. Si tratta di un effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione. Nell'ordinamento italiano anche la domanda di arbitrato rituale produce gli effetti propri della domanda giudiziale, dunque l'interruzione della prescrizione e la sospensione del relativo decorso per tutta la durata del processo fino al passaggio in giudicato del lodo (cd. effetto interruttivo permanente). Il medesimo effetto deve essere affermato in virtù del diritto svizzero, che rappresenta il diritto applicabile nel procedimento dinanzi al TAS, come ricorda lo stesso lodo del TAS (punti 91-94 del lodo in atti). L'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione si fonda sugli artt. 135, 2° co. e 138 del Codice delle obbligazioni svizzero. Il primo prevede che la prescrizione è interrotta «*mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento*»; il secondo prevede, al primo comma, che «*Quando la prescrizione sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all'autorità adita*». È un effetto *ex lege* della domanda giudiziale o della domanda di arbitrato che determina l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione fino alla pronuncia della decisione

## Stagione Sportiva

2024-2025

## Numero

n. 0004/CFA/2024-2025/G

## Presidente

Torsello

## Relatore

Marzocco

## Riferimenti normativi

art. 40, comma 3 CGS; artt. 135, 2° co. e 138 del Codice delle obbligazioni svizzero

## Provvedimenti

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0004 CFA del 12 luglio 2024 (Hellas Verona F.C. S.p.A./ Udinese calcio S.p.A.)**